

## CHIUSURA IMPIANTI DI LAVORAZIONE

Nel caso di chiusura di impianti di lavorazione di petrolio, oltre all'applicazione delle norme di cui agli articoli. 57 e 57 bis della legge 4 aprile 2012, n. 35 che ha convertito il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo – Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, si applicano i seguenti articoli:

- comma 8 dell'art. 57 della legge 4 aprile 2012, n.35 il quale stabilisce che nel caso di “ *trasformazione di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali in depositi di oli minerali, .... le autorizzazioni ambientali già in essere in capo ai suddetti stabilimenti, in quanto necessarie per l'attività autorizzata residuale, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza*”;
  
- l'art. 36 comma 1 della legge 7 agosto 2012, n.134, che ha convertito in legge con modificazioni il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, il quale stabilisce che l'attività di “*reindustrializzazione dei siti contaminati, anche di interesse nazionale, nonché nel caso di chiusura di impianti di raffinazione e loro trasformazione in depositi, i sistemi di sicurezza operativa già in atto possono continuare a essere eserciti senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell'[articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), e successive modificazioni*”;

La Società richiedente dovrà inoltre allegare all'istanza di richiesta di autorizzazione da presentare al Ministero dello Sviluppo Economico secondo le modalità riportate nella **Circolare n.0016268 del 13 agosto 2012** di questo Ministero, anche un **crono-programma** e il **progetto di massima** relativi ai lavori di smantellamento dell'impianto di lavorazione.